



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUCIA TRIA	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere Rel.
IRENE TRICOMI	Consigliere
SALVATORE CASCIARO	Consigliere
NICOLA DE MARINIS	Consigliere

Oggetto:

Pubblico Impiego. Forme del procedimento disciplinare.

Ud. 7/5/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 403/2019 R.G. proposto da

Ettore GUAIA, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'avv. Enrico Luberto, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Ariotto

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (ora MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ex lege*

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 157/2018 della Corte d'Appello di Cagliari, depositata il 21.6.2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024 dal Consigliere Andrea Zuliani.



FATTI DI CAUSA

Il ricorrente convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO), chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio per due giorni, inflittagli dal dirigente dell'istituto scolastico ove prestava servizio in qualità di insegnante.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda, ritenendo illegittimo il provvedimento disciplinare, perché adottato dal dirigente scolastico – e non dal distinto, apposito «ufficio competente per i procedimenti disciplinari» – nonostante la sanzione edittale prevista per l'infrazione contestata fosse superiore, nel massimo, a dieci giorni di sospensione.

La sentenza di primo grado venne però riformata dalla Corte di Appello di Cagliari, che, in accoglimento del gravame proposto dal Ministero, dichiarò la legittimità della sanzione disciplinare comminata al ricorrente.

Contro la sentenza della Corte d'Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il Ministero si è difeso con controricorso.

Il processo è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia «violazione dell'art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, in combinato disposto con l'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».



Al netto degli irrilevanti riferimenti ad una questione di cui giustamente la difesa del Ministero osserva che è «estranea al presente giudizio» (ovverosia la distinzione, nelle sanzioni per gli insegnanti, tra sospensione dall'insegnamento e sospensione dall'ufficio), il ricorrente contesta alla Corte d'Appello di avere male interpretato il combinato disposto degli artt. 55-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 e 492 del d.lgs. n. 297 del 1994, valutando la competenza del dirigente scolastico ad adottare il provvedimento in ragione dell'entità della sanzione in concreto inflitta e non sulla scorta della sanzione astrattamente prevista dalla norma disciplinare applicata.

2. Posto in questi termini, il ricorso, pur nella scarsa illustrazione del motivo, è fondato.

2.1. L'art. 492, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994 prevedeva all'epoca – e prevede tuttora – le seguenti sanzioni disciplinari, in ordine crescente di gravità:

«a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

e) la destituzione».

Pertanto, si deve constatare che non esistono – in ambito scolastico e sulla base della disposizione pacificamente applicata



nel caso di specie – illeciti disciplinari per i quali sia prevista la pena *edittale* della sospensione fino a un massimo di dieci giorni. Dal che consegue che il dirigente scolastico, infliggendo la sanzione della sospensione dal servizio per due giorni, intese inquadrare l'illecito disciplinare commesso dal ricorrente nella previsione della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 492, il quale consente al datore di lavoro, applicando la sanzione della sospensione, di scegliere tra una durata minima di un giorno e una massima di un mese.

2.2. Ciò posto, si deve qui ricordare, condividere e ribadire quanto questa Corte ha già avuto occasione di statuire in ordine alla corretta applicazione dell'art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale (nel testo vigente nel 2012, oltretutto all'epoca dei fatti) «Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2» (oltretutto secondo le forme prescritte al dirigente dell'ufficio in cui lavora il pubblico impiegato, dirigente cui è attribuito il potere di applicare la sanzione, senza necessità di investire l'apposito e distinto Ufficio per i Procedimenti Disciplinari).

Poiché nel caso in esame venne inflitta la sanzione della sospensione per due giorni (dunque inferiore a dieci giorni), ma in applicazione di una disposizione di legge che prevede una sanzione massima di un mese di sospensione (dunque superiore a dieci giorni), si tratta di stabilire se il riparto di *competenza* sul procedimento e sull'adozione del provvedimento disciplinare sancito dall'art. 55-*bis* abbia riguardo alla sanzione applicata in



concreto o alla sanzione astrattamente applicabile. Nel primo caso, la sanzione applicata al ricorrente dal dirigente scolastico sarebbe legittima, nel secondo caso, invece, sarebbe illegittima.

2.3. Ebbene, questa Corte ha già ritenuto, e qui conferma, che «*l'attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare*» (Cass. n. 30226/2019, che richiama a sua volta Cass. n. 20845/2019).

Infatti, in tale direzione volge il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole» (art. 12 disp. prel. c.c.) usate dal legislatore, laddove esso si riferisce alla sanzione di cui è «prevista l'irrogazione» (art. 55-*bis*, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001). E il riferimento non può che essere alla *previsione* della legge, non certo a quella dello stesso dirigente del singolo ufficio, il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a *regolare* la propria competenza in ambito disciplinare sulla base delle sue stesse intenzioni e determinazioni in ordine alla sanzione da applicare e non in ossequio a una *preesistente* criterio normativo, che egli sia tenuto a rispettare.

2.4. La Corte d'Appello ha apparentemente dichiarato di aderire a tale principio (riconoscendo che l'art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 si limita a regolare il procedimento disciplinare «senza introdurre nuove sanzioni», che restano quelle dell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994), ma poi nei fatti lo ha disatteso, attribuendo valore decisivo all'entità della sanzione



concretamente applicata di soli due giorni di sospensione e non all'entità della sanzione astrattamente applicabile secondo il citato art. 492. Con l'aggiunta della incomprensibile contraddizione di avere attribuito al dirigente «una valutazione *ex ante* della sanzione da applicare in astratto (*sic*)».

2.5. Del tutto errato è poi, nella sentenza impugnata, l'argomento secondo cui, a seguire la corretta interpretazione delle disposizioni di legge, «verrebbe ad essere del tutto esclusa ... la competenza del Dirigente scolastico ad erogare la sanzione conservativa fino a dieci giorni, in palese contrasto con la *ratio* della norma stessa».

La *ratio* dell'art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 è quella di garantire il rispetto di determinate forme nel procedimento disciplinare, differenziate (con tutele crescenti) a seconda della gravità della sanzione prevista. Il che certamente non implica la necessità che *esistano* illeciti disciplinari per i quali sia prevista (da altre norme, non essendo l'art. 55-*bis* diretto a «introdurre nuove sanzioni») la sanzione massima della sospensione dal servizio di dieci giorni. Se le norme sanzionatrici prevedono una durata edittale massima superiore a dieci giorni anche nei casi meno gravi per i quali è tuttavia prevista la possibilità di adottare la sanzione sospensiva – come avviene nell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994 – semplicemente il potere disciplinare del dirigente sarà contenuto nel limite delle sanzioni non sospensive (nel caso in esame, la sola sanzione della censura), mentre tutte le sanzioni sospensive resteranno riservate alle forme, più garantiste, che prevedono l'intervento dell'apposito Ufficio per il Procedimento Disciplinare.



3. Va altresì affermato e ribadito che *«l'irrogazione da parte del dirigente scolastico di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientra, sulla base della competenza fissata sulla base del massimo edittale previsto per la violazione contestata, nella potestà dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, comportando minori garanzie di terzietà, determina l'invalidità della sanzione stessa»* (Cass. 30226/2019, cit.).

3.1. E alla luce di tale ultimo principio di diritto, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicché la causa può essere decisa nel merito con l'annullamento della sanzione disciplinare impugnata (art. 384, comma 2, c.p.c.).

4. Occorre invece provvedere sulle spese legali dell'intero processo, che vengono poste a carico del Ministero soccombente e liquidate, per i diversi gradi di giudizio, come da dispositivo.

5. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la sanzione disciplinare impugnata e condanna il Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese legali relative all'intero processo, liquidate, quanto ai compensi, in € 490 per il primo grado, in € 470 per il secondo grado e in € 1.000 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese generali al 15% sui compensi, al recupero degli esborsi (determinati in € 200 per quanto riguarda il giudizio di legittimità) e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7.5.2024.



La Presidente

Lucia TRIA

